

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 780

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2006

Piano straordinario per la messa in sicurezza antisismica
dell’edilizia scolastica

ONOREVOLI SENATORI. - Le drammatiche vicende della scuola di San Giuliano di Puglia denotano l'urgente necessità di procedere ad una messa in sicurezza delle scuole italiane. È pertanto necessario integrare il disposto dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che prevede la realizzazione, sull'intero territorio nazionale, di opere di edilizia scolastica mediante l'adozione di piani generali di programmazione triennale, articolati in piani annuali attuativi, predisposti dalle re-

gioni e finanziati con mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili dagli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti.

Nel presente disegno di legge si prevede pertanto l'adozione di un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, attraverso l'autorizzazione alla concessione di mutui ventennali a favore dei comuni, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ad integrazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il Ministro delle infrastrutture predispone un piano straordinario pluriennale, di seguito denominato «piano», per favorire interventi degli enti locali finalizzati a verifiche statiche e ristrutturazioni straordinarie dirette ad adeguare tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale alle norme vigenti in materia di sicurezza antisismica ed eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione del piano sulla base delle disposizioni della presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

3. In relazione al piano, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivi della capitalizzazione degli interessi di preammortamento, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.